

Le Entrate sugli emolumenti a natura differita legati a piani di incentivazione azionaria

Impatriati con fisco ordinario

Non agevolati i compensi percepiti dopo l'uscita dal regime

Gli emolumenti a natura differita, derivanti da piani di incentivazione azionaria attribuiti ai dipendenti che beneficiano del regime speciale per i lavoratori impatriati, sono soggetti a tassazione ordinaria qualora, al momento della loro percezione, i dipendenti risultano fuoriusciti dal regime agevolativo. Ciò è quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 274 del 28 ottobre 2025, laddove la società istante, quale sostituto d'imposta, si interrogava sulla possibilità di assoggettare alla tassazione agevolata di cui al "vecchio" regime impatriati (art. 16 del dlgs n. 147/2015) gli emolumenti maturati dai propri dipendenti - in relazione a piani di incentivazione azionaria assegnati in costanza del regime agevolativo - nel momento in cui questi avevano trasferito in un altro Stato la loro residenza fiscale. L'istante, infatti, rappresenta di aver assunto tre dipendenti provenienti dall'estero che, dal 2021 al 2024, hanno legittimamente fruito in Italia del regime agevolativo per i lavoratori impatriati; in relazione allo svolgimen-

to dell'attività lavorativa, la società ha attribuito loro degli emolumenti a natura differita, derivanti da piani c.d. "Long Term Incentive" e "Deferred Bonus", che sarebbero maturati nel 2025. Ed è qui, tuttavia, che la società si preoccupa dell'applicabilità del regime agevolativo per i lavoratori impatriati a tali forme di retribuzione differita; i dipendenti, infatti, al momento della maturazione (e percezione) di tali emolumenti non risultano più residenti fiscalmente in Italia, bensì in Grecia. Dunque, nel rispondere al contribuente, l'Agenzia ha innanzitutto richiamato i principi domestici in materia di determinazione del reddito, ricordando la regola di cui all'art. 3 del Tuir, per cui i residenti sono soggetti a imposizione sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti sono soggetti a imposizione solamente sui redditi prodotti in Italia ai sensi dell'art. 23 del Tuir; tra questi ultimi, in particolare, sono ricompresi i

redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, ivi inclusi i compensi in natura (i.e., assegnazioni di titoli e diritti). Posta la disamina del diritto interno, e considerata la prevalenza del diritto convenzionale su quello domestico (ex artt. 169 del Tuir e 75 del dpr n. 600/1973), l'Agenzia si è poi soffermata sull'esame della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Grecia, laddove all'art. 15 viene prevista la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente di salari, stipendi e altre forme di remunerazione, oppure, allorché non coincidano, la tassazione concorrente tra lo Stato di residenza e quello di svolgimento dell'attività di lavoro dipendente. Sul punto, ha ricordato l'Agenzia, il Commentario all'art. 15 del Modello Ocse chiarisce che la potestà impositiva dello Stato della fonte (Italia, nel caso di specie) è subordinata alla condizione che i compensi (anche in natu-

ra) derivino da un'attività di lavoro dipendente svolta in detto Stato, non rilevando né il momento in cui il reddito viene materialmente corrisposto, né il fatto che la tassazione avvenga in un momento successivo nel quale il dipendente non lavora più in detto Stato. Conseguentemente, sul fronte del diritto convenzionale, l'Agenzia ha precisato che il collegamento con il territorio italiano può ritenersi sussistente se nel periodo di maturazione del diritto alla retribuzione (anche in natura) il dipendente ha svolto attività di lavoro in Italia; qualora sussista tale collegamento, il relativo reddito rileverà (e, nel caso di specie, rileva) fiscalmente in Italia. Ciò considerato, con riferimento alla possibilità di applicare ai redditi in esame il regime speciale per i lavoratori impatriati, piuttosto che le regole di tassazione ordinaria, l'Agenzia ha richiamato la circolare n. 33/E del 2020, con la quale si era già espressa sull'ipotesi del bonus percepito dal dipendente in annualità successive all'ultimo anno di fruizione del regime agevolativo per i lavoratori impatriati. Al riguardo, ha precisato l'Agenzia, da-

to il fatto che per i redditi di lavoro dipendente trova applicazione il principio di cassa (i.e., il reddito assume rilevanza fiscale nel momento in cui il compenso viene effettivamente percepito), era stato precisato che, qualora l'emolumento differito fosse stato erogato in un periodo d'imposta in cui il dipendente era fuoriuscito dal regime agevolativo, lo stesso avrebbe concorso alla formazione del reddito del lavoratore secondo le regole ordinarie. Pertanto, nel caso oggetto della risposta in esame, gli emolumenti differiti corrisposti nel corso del 2025 ai dipendenti oramai residenti in Grecia - pur essendo connessi a un'attività lavorativa svolta in Italia durante il periodo di fruizione del regime agevolativo per i lavoratori impatriati - dovranno essere assoggettati a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie previste per i redditi di lavoro dipendente. Una posizione, quella dell'Agenzia, condivisibile e rispettosa dei principi di certezza del diritto, secondo quanto riportato da V. Caratelli, presidente Enbic.

a cura del centro studi Enbic

© Riproduzione riservata

Centro Studi EN.B.I.C. - ENTE BILATERALE CONFEDERALE
ANPIT, CIDE, UNICA, CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI.
SEDE IN ROMA, Via Cristoforo Colombo 112, 00147.
Tel. 0638816334/5 - Sito www.enbic.it

Ristrutturazione del cittadino residente all'estero, detrazione Irpef al 36%

Il soggetto fiscalmente residente all'estero, proprietario di un immobile situato in Italia sul quale ha eseguito lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo nel 2025, può fruire della detrazione Irpef di cui all'art. 16-bis del Tuir ma non nella misura prevista per gli interventi sull'abitazione principale (50 per cento), bensì in quella ordinaria del 36 per cento. Questa è la conclusione cui l'Agenzia delle entrate è pervenuta con la risposta a interpello n. 273 del 27 ottobre 2025, laddove all'istante - cittadino italiano fiscalmente residente in Svizzera e regolarmente iscritto all'Aire - è stata riconosciuta la possibilità di beneficiare del regime fiscale agevolativo sui lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo realizzati su un immobile di proprietà, utilizzato principalmente per vacanze e motivi personali durante i periodi di soggiorno in Italia. Secondo l'Agenzia, tuttavia, l'agevolazione in oggetto (i.e., detrazione Irpef) spetta al contribuente nella misura ordinaria del 36 per cento e non in quella del 50 per cento, ammessa per gli interventi realizzati sull'abitazione principale. Con la risposta a interpello in esame, l'Agenzia ha colto l'occasione per ricor-

dare le recenti modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024) al regime delle detrazioni Irpef previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 16-bis del Tuir. Segnatamente, l'Agenzia ha innanzitutto ricordato che, secondo tale disposizione, viene riconosciuta una detrazione dall'Irpef delle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle unità immobiliari ivi elencati, da ripartire in dieci quote annuali costanti e di pari importo a partire dall'anno di sostenimento e in quelli successivi. In secondo luogo, l'Agenzia ha ricordato che - sulla base di quanto previsto ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 63/2013 (convertito con legge n. 90/2013) - la misura della detrazione è stata pari al 50 per cento delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, entro un limite di spesa non superiore a 96 mila euro.

Posto tale quadro normativo, l'Agenzia ha inoltre ricordato che, grazie alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025 al comma 3-ter dell'art. 16-bis del Tuir, è stata anticipata la riduzione dell'aliquota della detrazione (dal 50 al 30 per cento) - inizialmente prevista per gli interventi realizzati

dal 2028 - agli interventi eseguiti a partire dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033 (entro un limite di spesa non superiore a 48 mila euro). In questo scenario, tuttavia, con la stessa legge di bilancio 2025 è stato pure novellato l'art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 63/2013 e introdotta una previsione secondo cui - per le spese documentate relative agli interventi ex art. 16-bis del Tuir sostenute nel 2025 - spetta una detrazione Irpef del 36 per cento (30 per cento delle spese sostenute nel 2026 e 2027), elevata al 50 per cento (36 per cento delle spese sostenute nel 2026 e 2027) laddove le stesse riguardino interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. A tal fine, richiamando le indicazioni già fornite con la circolare n. 8/E del 2025, l'Agenzia ha ricordato che la possibilità di fruire della detrazione Irpef con aliquota maggiorata (in questo caso, 50 per cento delle spese per interventi ex art. 16-bis Tuir) compete solamente se le spese vengono sostenute dai titolari di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficaria) o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione) e a condizione che l'unità sia adibita ad abitazione principale. Su tale ultimo profilo, l'Agenzia ha

ricordato che, come precisato con la medesima circolare n. 8/E del 2025 (e con la circolare n. 13/E del 2023, in materia di Superbonus), per "abitazione principale" deve farsi riferimento alla definizione di cui all'art. 10, comma 3-bis, del Tuir, a mente del quale l'abitazione principale è quella nella quale la persona fisica, o i suoi familiari, dimorano abitualmente. Ciò considerato, secondo l'Agenzia, per il contribuente istante - fiscalmente residente in Svizzera - l'immobile di cui è proprietario in Italia non può qualificarsi come "abitazione principale", difettando il requisito dell'abitualità; ciò in linea con quanto pure precisato all'interno della risoluzione n. 136/E del 2008, laddove l'Agenzia aveva indicato che la residenza all'estero del contribuente esclude che l'immobile posseduto in Italia possa essere considerato dimora abituale. Per tale motivo, l'istante non potrà fruire, per le spese in oggetto sostenute nel 2025, della detrazione Irpef di cui all'art. 16-bis del Tuir nella misura del 50 per cento, bensì - nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa di riferimento - nella misura "ordinaria" del 36 per cento.

a cura del centro studi Enbic

© Riproduzione riservata